Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 29 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 21 agosto 1937-XV, n. 1615.
Provvedimenti per l'esecuzione dei lavori connessi con l'Esposizione universale di Roma e l'acceleramento dell'attuazione del piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere al finanziamento delle opere di competenza del Governatorato, interessanti l'Esposizione universale 1941 e di disporre per la sollecita loro attuazione;

Veduto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno e per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato al Governatorato di Roma della somma di L. 350.000.000, per l'esecuzione di opere straordinarie, relative alla viabilità ed ai servizi pubblici nella zona compresa fra l'aggregato edilizio della Capitale ed il Lido ed in correlazione con l'Esposizione universale del 1941.

Le opere da eseguirsi, nel limite di spesa stabilito dal precedente comma, saranno determinate con decreti del Capo del Governo, di concerto con i Ministri per le finanze, per l'interno e per i lavori pubblici.

Art. 2.

L'anticipazione autorizzata col precedente articolo sarà somministrata al Governatorato, nel quinquennio 1937-41, in rate annue di 70 milioni ciascuna, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 3.

Il Governatore provvede alla gestione delle anticipazioni ricevute e alle relative erogazioni ai fini previsti nel precedente art. 1, sentito uno speciale Comitato presieduto dal Governatore medesimo o da un suo delegato, e composto:

del ragioniere generale dello Stato, o di un suo delegato;

del provveditore generale dello Stato, o di un suo delegato;

del direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche presso il Ministero dei lavori pubblici;

di un funzionario tecnico del Genio civile designato dal Ministro per i lavori pubblici;

di un funzionario tecnico e uno amministrativo del Governatorato, designati dal Governatore.

Lo stesso Comitato emette parere anche per tutto ciò che si attiene al realizzo delle attività derivanti dalla erogazione delle anticipazioni, realizzo che resta per intero devoluto allo Stato.

Per la gestione medesima il Governatorato tiene una contabilità distinta da quella relativa al proprio bilancio.

Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, saranno stabilite le ulteriori norme eventualmente occorrenti per l'attuazione del presente articolo.

Art. 4.

L'esecuzione dei ponti sul Tevere da comprendere nel programma di opere previsto al secondo comma del precedente art. 1 resta affidata al Ministero dei lavori pubblici.

A tal fine le anticipazioni al Governatorato di Roma di cui ai precedenti articoli, saranno ridotte dell'importo annualmente occorrente per lo svolgimento dei lavori relativi ai predetti ponti fino alla concorrenza della complessiva somma di L. 55.000.000, e l'importo stesso verrà stanziato nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 5.

Il Consorzio di credito per le opere pubbliche è autorizzato a concedere mutui al Governatorato di Roma fino all'ammontare di L. 400.000.000 da servire per le sistemazioni di piano regolatore — ivi comprese le costruzioni di edifici di pubblica necessità — dirette ad eliminare inconvenienti igienici ed estetici e ad assicurare il normale funzionamento dei servizi cittadini.

L'onere dell'ammortamento delle somme mutuate entro il limite predetto e dei relativi interessi sarà assunto a carico dello Stato nella misura dei cinque ottavi e resterà a carico del Governatorato per i tre ottavi rimanenti.

Art. 6.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 7.

Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 del presente decreto non si applica il quarto comma dell'art. 378 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato col R. decreto 3 marzo 1934, n. 383, e sono elevati al doppio i limiti di valore stabiliti dagli articoli 378, terzo comma, e 379 del testo unico medesimo.

Art. 8.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 luglio 1937-XV, n. **1616.**

Ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3 n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di recare aggiunte e modificazioni all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale delle Ferrovie dello Stato addetto al servizio delle navi traghetto, in relazione alle mutate esigenze di detto servizio;

Visto il R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 983, relativo all'ordinamento giuridico e trattamento economico del personale addetto al servizio dei ferry-boats attraverso lo stretto di Messina;

Visto il R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con i relativi allegati e le successive aggiunte e modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202, concernente la corresponsione di assegni di malattia al personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge 6 gennaio 1931, n. 18, recante riduzione di stipendi e di altri emolumenti dei dipendenti statali;

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1931, n. 1756, convertito nella legge 26 maggio 1932, n. 576, che col suo art. 9 reca riduzione di stipendi per gli agenti delle ferrovie dello Stato dei gradi 14 e 15;

Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge 14 giugno 1934, n. 1038, recante riduzione degli stipendi e delle altre competenze dei dipendenti statali;

Visto il R. decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719 convertito nella legge 4 gennaio 1937, n. 121, relativo all'aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici;

Visto il R. decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1033;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni del regolamento del personale ferroviario approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, con tutte le successive modificazioni e aggiunte, vengono estese al personale addetto al servizio delle navi traghetto, indipendentemente dagli obblighi ad esso derivanti dall'osservanza delle norme del Codice di commercio, del Codice della marina mercantile e di quelle speciali del contratto di arruolamento.

Al regolamento stesso vengono apportate le aggiunte e modificazioni di cui appresso:

Art. 15 - 1° capoverso (aggiungere):

« c) in qualità di ordinario per coprire i posti di pianta del personale delle navi traghetto dei gradi 13, 14 e 15, della tabella *A-bis* allegata al presente decreto e quelli di cameriere e di mozzo ».

Art. 19 - 1° capoverso (sostituire col seguente):

« Gli avventizi straordinari ed ordinari vengono assicurati contro l'invalidità, la vecchiaia e la disoccupazione, e, se imbarcati sulle navi traghetto, vengono inscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare, a norma delle vigenti disposizioni legislative ».

Art. 25 - 3° capoverso (sostituire col seguente):

« Peraltro le assunzioni alle qualifiche degli uffici, escluso il personale subalterno, ed a quelle del personale esecutivo di sottocapo, alunno d'ordine, conduttore, capo deposito di 3ª classe, capo tecnico di 3ª classe, sotto capo tecnico, ufficiale navale di 3ª classe e ufficiale macchinista di 3ª classe, non possono avvenire che per pubblico concorso, mediante prove di esame e produzione di titoli ».

Art. 28 (sostituire):

« d) per il servizio nelle navi traghetto possono essere assunte soltanto persone inscritte nelle matricole della gente di mare di prima categoria, aventi almeno un anno di navigazione.

« Inoltre per gli ufficiali navali è richiesta la patente di capitano di lungo corso e per gli ufficiali macchinisti la patente di macchinista in 1ª, con almeno un anno di navigazione in qualità di ufficiale in comando di guardia, sia per gli uni sia per gli altri; ».

Art. 2.

Agli allegati *A, C, F, G, I, L, M, N*, al regolamento del personale ferroviario approvato con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, e successive modificazioni, ed al quadro allegato 4 al citato Regio decreto-legge, vengono apportate le aggiunte risultanti dagli allegati al presente decreto *A-bis, C-bis, F-bis, G-bis, I-bis, L-bis, M-bis, N-bis* e *4-bis*, visti, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 3.

I gradi e le qualifiche nelle quali il personale è distinto, nonchè i corrispondenti stipendi e supplementi di servizio attivo, risultano dall'annesso allegato *A-bis*, e l'assegnazione delle qualifiche in esse contemplate è fatta secondo quanto risulta dall'annesso quadro allegato *4-bis*, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri per le comunicazioni e per le finanze.

Art. 4.

Il personale assume nel nuovo quadro di classificazione (allegato *A-bis*) la stessa posizione di stipendio posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

Le disposizioni degli articoli 2, secondo capoverso, e 18 del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, vengono estese anche al personale addetto al servizio delle navi traghetto.

Art. 6.

Le disposizioni sulle competenze accessorie di cui all'allegato n. 2 al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono estese, in quanto applicabili, al personale addetto al servizio delle navi traghetto.

Alle disposizioni stesse viene aggiunto il seguente:

« CAPO XIII

« *Competenze speciali del personale addetto al servizio delle navi traghetto.*

« Art. 78. — Gli orari ed i turni di navigazione sono stabiliti nel contratto di arruolamento.

« Quando le esigenze del servizio lo richiedano, il personale è obbligato a prestare l'opera sua anche oltre l'orario normale, sia di giorno che di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione. Detto maggior lavoro s'intende compensato col premio di cui all'art. 80.

« Art. 79. — Nessuna indennità di trasferta spetta al personale, compreso quello delle officine, per i lavori alle navi traghetto durante il periodo di imbarco per il servizio attraverso lo Stretto di Messina e di sosta nei punti di approdo, e per eventuali riparazioni alle invasature.

« Parimenti non spetta indennità di trasferta al personale imbarcato sulle navi traghetto o sui piroscafi adibiti temporaneamente o in via permanente a servizi fuori dello Stretto.

« Art. 80. — Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina viene corrisposto, per ogni ora di effettivo servizio, un premio nella misura appresso indicata:

Comandante di 1ª e 2ª classe e Capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	1,40
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	1,30
Ufficiale navale di 2ª e 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª e 3ª classe	»	1,20
Primo e secondo nostromo, capo fuochista motorista e fuochista motorista di 1ª classe capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	0,70
Fuochista motorista, elettricista, carpentiere di 1ª classe	»	0,60
Marinaio scelto, fuochista, carpentiere, marinaio e carbonaio	»	0,30

« Il premio per ogni ora di effettivo servizio è di L. 2 per l'ufficiale comandante e per quello che ha la direzione di macchina sulle navi traghetto di dislocamento, a pieno carico, uguale o superiore alle 3500 tonnellate.

« Per effettivo servizio s'intende quello prestato giornalmente a bordo in navigazione nello Stretto e durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.

« Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascuno turno di personale.

« Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione, computato nel modo indicato, supera nel mese le 100 ore per agente, la parte eccedente è aumentata della metà agli effetti del premio.

« Detto premio compensa anche tutti i lavori compiuti alle navi dalle persone di equipaggio, durante le ore di effettivo servizio.

« Art. 81. — Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello Stretto di Messina, che nel periodo giornaliero di navigazione eseguono complessivamente più di tre viaggi (andata e ritorno) per qualunque scalo delle due linee Messina-Reggio e Messina-Villa S. Giovanni, è corrisposto, per ogni viaggio in più, un compenso nella misura appresso indicata:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	4 —
Ufficiale navale di 1ª, 2ª e 3ª classe e ufficiale macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	»	3 —
Primo e secondo nostromo, capo fuochista motorista e fuochista motorista di 1ª classe capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	2,25
Fuochista motorista, elettricista, carpentiere di 1ª classe	»	1,85
Marinaio scelto, fuochista, carpentiere	»	1,65
Marinaio, carbonaio	»	1,50

« Art. 82. — Alle persone di equipaggio delle navi traghetto in servizio nello stretto di Messina, che partano od arrivino o rimangono fuori di residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 5, queste ore comprese, è accordata un'indennità di pernottazione nella misura seguente:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	5,50
Ufficiale navale di 1ª, 2ª e 3ª classe e ufficiale macchinista di 1ª, 2ª e 3ª classe	»	4,50
Primo e secondo nostromo, capo fuochista motorista e fuochista motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	3 —
Fuochista motorista elettricista, carpentiere di 1ª classe	L.	2,50
Marinaio scelto, fuochista, carpentiere	»	2 —
Marinaio, carbonaio	»	1 —

« La liquidazione è fatta in base all'orario delle corse senza riguardo agli eventuali ritardi; considerando però anticipata l'ora di partenza e posticipata quella di arrivo, secondo l'orario, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al terzo capoverso dell'art. 80.

« Art. 83. — Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed è invece adibito a manutenzioni, riparazioni, guardia ed altri servizi a bordo od a lavori in residenza, è corrisposto un premio giornaliero nella misura seguente:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	5,50
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	5 —
Ufficiale navale di 2ª e 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª e 3ª classe	»	4,50
Primo e secondo nostromo, capo fuochista motorista e fuochista motorista di 1ª classe, capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	3 —
Fuochista motorista, elettricista, carpentiere di 1ª classe	»	2,50
Marinaio scelto, fuochista, carpentiere	»	1,50
Marinaio, carbonaio	»	1 —

« Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 5, al personale è corrisposta anche l'indennità di pernottazione di cui all'art. 82.

« Art. 84. — Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, non spettano le competenze speciali di cui al presente capo XIII.

« Art. 85. — Al comandante che presti servizio a terra con la carica di « dirigente nautico » ed al capo macchinista che presti servizio a terra con la carica di « dirigente tecnico » è corrisposto, in sostituzione del premio di cui all'art. 83, un premio d'importo uguale a quello d'interessamento di cui all'art. 59 delle « Disposizioni sulle competenze accessorie » approvate con R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, nella misura stabilita per i Capi deposito di grado corrispondente.

« Agli agenti utilizzati presso la Direzione generale è corrisposto in sostituzione delle competenze speciali di cui al presente capo, un premio d'importo uguale a quello d'interessamento di cui all'art. 59 suddetto nella misura prevista per i pari grado del personale degli uffici.

« Art. 86. — Al dirigente nautico, al dirigente tecnico ed alle seguenti persone di equipaggio delle navi traghetto:

comandante, capo macchinista, ufficiale macchinista, capo fuochista motorista, capo elettricista, fuochista motorista, elettricista, fuochista, carbonaio e marinaio il quale presta servizio come timoniere, è concesso un premio d'interessamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi.

« Tale premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 % dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

« Art. 87. — Alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto viene

corrisposta un'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

Comandante di 1ª e 2ª classe e capo macchinista di 1ª e 2ª classe	L.	30 —
Ufficiale navale di 1ª classe e ufficiale macchinista di 1ª classe	»	24 —
Ufficiale navale di 2ª e 3ª classe e ufficiale macchinista di 2ª e 3ª classe	»	22 —
Primo e secondo nostromo, capo fuochista motorista e fuochista motorista di 1ª classe capo elettricista ed elettricista di 1ª classe	»	16 —
Fuochista motorista, elettricista, carpentiere di 1ª classe	»	14 —
Marinaio scelto, fuochista, carpentiere	»	13 —
Marinaio, carbonaio	»	12 —

« Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene, sia quando il servizio di camera e mensa è fatto a cura e spese dell'equipaggio, sia quando è dato in appalto. In quest'ultimo caso verrà praticata sui ruoli paga una trattenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto.

« Art. 88. — Oltre alla indennità di cui all'art. 87, alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori dello Stretto vengono corrisposte, per l'effettivo servizio prestato a bordo, le competenze previste dagli articoli 80 e 82.

« Per effettivo servizio s'intende quello prestato giornalmente a bordo, secondo il turno stabilito, durante le traversate fuori dello Stretto.

« All'ufficiale che ha il comando e a quello che ha la direzione di macchina della nave, le indennità di cui all'art. 80 precitato sono corrisposte per l'intera durata delle traversate compiute dalla nave.

« Nessun compenso è corrisposto per le operazioni accessorie sia in partenza che in arrivo.

« Art. 89. — Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto alle persone di equipaggio spetta l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'art. 87 ed il trattamento di cui all'art. 83.

« Art. 90. — Al personale sbarcato, comandato in servizi fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta di cui al capo I delle disposizioni sulle competenze accessorie di cui all'allegato n. 2 al R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405.

« Art. 91. — Le indennità da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono stabilite dal Ministro per le comunicazioni.

« Tali indennità non potranno superare come entità quelle di cui ai precedenti articoli 87, 88 e 89.

« Art. 92. — Agli effetti delle competenze di cui al presente capo XIII, i limiti dello Stretto di Messina sono fissati come appresso:

a levante: dal meridiano passante per Capo Peloro;

a mezzogiorno: dal parallelo passante per Punta di Pellaro.

« Art. 93. — Nei casi di assenza per malattia del personale di ruolo addetto al servizio delle navi traghetto, sono applicabili le disposizioni di cui al R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1988, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 202.

« A tale effetto l'elenco del personale delle navi traghetto, previsto dal punto *b*, art. 2 del citato R. decreto-legge, è abrogato e sostituito dal seguente:

« *Personale delle navi traghetto*

Comandante di 1ª classe	L.	8 —
Capo macchinista di 1ª classe	»	8 —
Comandante di 2ª classe	»	8 —
Capo macchinista di 2ª classe	»	8 —
Ufficiale navale di 1ª classe	»	7 —
Ufficiale macchinista di 1ª classe	»	7 —
Ufficiale navale di 2ª classe	»	6 —
Ufficiale macchinista di 2ª classe	»	6 —
Ufficiale navale di 3ª classe	»	6 —
Ufficiale macchinista di 3ª classe	»	6 —
Primo nostromo	»	3 —
Capo fuochista motorista	»	3 —
Capo elettricista	»	3 —
Secondo nostromo	»	3 —
Fuochista motorista di 1ª classe	»	3 —
Elettricista di 1ª classe	»	3 —
Fuochista motorista	»	2,70
Elettricista	»	2,70
Carpentiere di 1ª classe	»	2,70
Marinaio scelto	»	1,80
Fuochista	»	1,80
Carpentiere	»	1,80
Marinaio	»	1,50
Carbonaio	»	1,50

Art. 7.

Tutte le competenze previste dal capo XIII vanno assoggettate alla riduzione del 12 % di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito nella legge n. 18 del 6 gennaio 1931 e all'ulteriore riduzione del 12 % di cui all'articolo 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, convertito nella legge n. 1038 del 14 giugno 1934.

Art. 8.

Restano abrogate le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 14 ottobre 1926, n. 1893, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 983 nonchè tutte le altre disposizioni che siano in contrasto col presente decreto.

Art. 9.

Il presente decreto ha vigore dal primo del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1937 Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 71. — MANCINI.

ALLEGATO *A-bis*

Personale delle navi traghetto

N. del grado	QUALIFICA		Stipendio minimo	Stipendio massimo	Classi di stipendio ed intervalli di tempo, in anni, fra gli aumenti normali risultanti dalle differenze fra i numeri progressivi sottoindicati: 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Supplem. di servizio attivo
5 »	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	a	16.800	18.000	16.800	—	—	—	17.400	—	—	—	18.000	—	—	—	—	—	—	—	—	3.700
6 »	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	a	15.300	17.400	15.300	15.600	—	16.200	—	—	16.800	—	—	—	17.400	—	—	—	—	—	—	3.000
7 »	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe	a	13.800	16.200	13.800	14.100	—	14.400	—	—	15.000	—	—	15.600	—	—	16.200	—	—	—	—	2.200
8 »	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe	a	11.700	14.700	11.700	12.000	—	12.300	—	—	12.900	—	—	13.500	—	—	14.100	—	—	14.700	—	2.200
9 »	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe	a	10.200	13.200	10.200	10.500	—	10.800	—	—	11.400	—	—	12.000	—	—	12.600	—	—	13.200	—	2.200
11 » »	Primo nostromo Capo fuochista motorista Capo elettricista	b	8.400	9.600	8.400	—	8.700	—	9.000	—	9.300	—	—	9.600	—	—	—	—	—	—	—	1.400
12 » »	Secondo nostromo Fuochista motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe	b	7.200	9.300	7.200	—	7.500	—	7.800	—	8.100	—	8.400	—	8.700	—	—	9.000	—	—	9.300	1.200
13 » »	Fuochista motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe	b	6.600	8.700	6.600	—	6.900	—	7.200	—	7.500	—	7.800	—	8.100	—	—	8.400	—	—	8.700	1.100
14 » »	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere	b	5.400	7.200	5.400	—	5.700	—	6.000	—	6.300	—	—	6.600	—	—	6.900	—	—	7.200	—	1.000
15	Marinaio	b	5.100	7.200	5.100	5.400	—	5.700	—	6.000	—	6.300	—	—	6.600	—	—	6.900	—	—	7.200	900
»	Carbonaio	b	5.100	6.000	5.100	—	5.400	—	5.700	—	—	6.000	—	—	6.300	—	—	6.600	—	—	6.000	900

Al personale delle qualifiche recanti le annotazioni *a*) e *b*) compete rispettivamente l'aggiunta di famiglia prevista alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 2 della legge 27 giugno 1929, n. 1047, relativa a provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato, con le eventuali riduzioni di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934-XII, n. 561.

Le persone d'equipaggio dei gradi 11 e 12 sono considerate sottufficiali.

N. B. — Gli stipendi ed i supplementi di servizio attivo di cui al presente quadro vanno soggetti alle riduzioni di cui ai Regi decreti-legge 1491-1930, convertito nella legge n. 18-1931, 561-1934, convertito nella legge n. 1038-1934, nonchè all'aumento dell'8 per cento di cui al R. decreto-legge 24 settembre 1936-XIV, n. 1719, convertito nella legge n. 121-1937, ed all'aumento dell'8 % di cui al R. decreto-legge 27 giugno 1937-XV, n. 1033.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

ALLEGATO *C-bis*

TABELLA DELLE QUALIFICHE DI PRIMA ASSUNZIONE

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista di 3ª classe
Fuochista motorista
Elettricista
Carpentiere
Fuochista
Marinaio
Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO *F-bis*

Tabella relativa alla competenza per la compilazione e la revisione delle note informative e per le decisioni sui relativi ricorsi del personale addetto al servizio delle navi traghetto

N.° d'ordine	PERSONALE ESECUTIVO	AGENTI DEI GRADI dal 2° al 6°			AGENTI DEI GRADI dal 7° al 10°			AGENTI DEI GRADI 11° ed inferiori		
		Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami	Superiore che compila le note	Superiore che rivede le note	Superiore che decide sui reclami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Imbarcato	Capo del Riparto navigazione	Capo dell' Ufficio navigazione	Direttore generale sentito il capo del Servizio	Capo del Riparto navigazione	Capo dell' Ufficio navigazione	Capo del Servizio	Comandante titolare della nave	Capo del Riparto navigazione	Capo del Servizio
2	Sbarcato o su navi in disarmo:									
	di coperta, ormeggiatore, di guardia ecc.	id.	id.	id.	id.	id.	id.	Dirigente nautico	id.	id.
	di macchina o di officine	id.	id.	id.	id.	id.	id.	Dirigente tecnico	id.	id.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO G-*bis*

Tabella relativa alle promozioni di grado e alle modalità da osservarsi nel conferirle
Personale delle navi traghetto

Grado	QUALIFICA	PROMOZIONI a scelta	per merito comparativo	per anzianità ai meritevoli	per esame di concorso
		alla qualifica di			
5	Comandante di 1ª classe	—	Ispettore principale	—	—
5	Capo macchinista di 1ª classe	—	Ispettore principale	—	—
6	Comandante di 2ª classe	—	Comandante di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
6	Capo macchinista di 2ª classe	—	Capo macchin. di 1ª classe	—	Ispettore di 1ª classe
7	Ufficiale navale di 1ª classe	—	Comandante di 2ª classe	—	Allievo ispettore (1)
7	Ufficiale macchinista di 1ª classe	—	Capo macchin. di 2ª classe	—	Allievo ispettore (1)
8	Ufficiale navale di 2ª classe	—	Ufficiale navale di 1ª cl. (2)	Ufficiale navale di 1ª cl. (3)	Allievo ispettore (1)
8	Ufficiale macchinista di 2ª classe	—	Ufficiale macch. di 1ª cl. (2)	Ufficiale macch. di 1ª cl. (3)	Allievo ispettore (1)
9	Ufficiale navale di 3ª classe	—	—	Ufficiale navale di 2ª cl. (4)	—
9	Ufficiale macchinista di 3ª classe	—	—	Ufficiale macch. di 2ª cl. (4)	—
11	Primo nostromo	—	—	—	—
12	Secondo nostromo	—	Primo nostromo	—	Aiutante
11	Capo fuochista motorista	—	—	—	—
11	Capo elettricista	—	—	—	—
12	Fuochista motorista di 1ª classe	—	—	—	Capo fuochista motorista
12	Elettricista di 1ª classe	—	—	—	Capo elettricista
13	Fuochista motorista	—	—	—	Fuochista motor. di 1ª cl.
13	Elettricista	—	—	—	Elettricista di 1ª classe
13	Carpentiere di 1ª classe	—	—	—	Sotto capo tecnico
14	Marinaio scelto	—	—	—	Secondo nostromo
14	Fuochista	—	—	—	Fuochista motorista
14	Carpentiere	—	Carpentiere di 1ª classe	—	—
15	Marinaio	—	Marinaio scelto	—	—
15	Carbonaio	—	Fuochista (5)	—	—

N. B. — I limiti di anzianità ed i titoli di studio necessari per essere ammessi agli esami di concorso, per quelle qualifiche per le quali non sono esplicitamente indicati in questa tabella, saranno stabiliti nei bandi di concorso e saranno conformi a quelli richiesti per il personale ferroviario di categoria similare.

(1) Purchè muniti almeno del titolo di studio indicato alla lettera *b*) dell'art. 28 del R. P. — (2) In ragione di 2/3 dei posti vacanti. — (3) In ragione di 1/3 dei posti vacanti. — (4) Dopo quattro anni di anzianità nel grado. — (5) Previo esame di idoneità.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

ALLEGATO I-*bis*

Tabella relativa alle qualifiche per le quali, in base all'art. 60 R. P., vengono considerati esami di concorso quelli obbligatori per la promozione

PERSONALE DELLE NAVI TRAGHETTO

Capo fuochista motorista
Capo elettricista
Secondo nostromo
Fuochista motorista di 1ª classe
Elettricista di 1ª classe
Fuochista motorista

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni: BENNI

Il Ministro per le finanze: DI REVEL

ALLEGATO *L-bis*

Tabella relativa ai limiti massimi di età per la conservazione in servizio del personale delle sottoindicate qualifiche

Personale delle navi traghetto.

QUALIFICHE	
60 anni	58 anni
Ufficiale navale . . . } di 1ª, 2ª e 3ª classe Ufficiale macchinista }	Primo nostromo Secondo nostromo Marinaio scelto Marinaio Capo fuochista motorista Fuochista motorista di 1ª classe Fuochista motorista Fuochista Carbonaio Capo elettricista Elettricista di 1ª classe Elettricista Carpentiere di 1ª classe Carpentiere

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO *M-bis*

Tabella relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale degli Uffici (eccetto quelli dei primi due gradi) e punibili con la censura, la multa, la sospensione dallo stipendio o la sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a 10 giorni (vedi articoli 103 e 104)

Provvedimenti disciplinari a carico del personale d'ufficio del riparto navigazione di Messina

Superiori ed Autorità che possono infliggere le punizioni di cui all'art. 103 del R. P.	Punizioni che possono essere inflitte agli agenti dei gradi			Superiori ed Autorità che decidono sui ricorsi
	3° e 4°	5° e 6°	7° ed inf.	
Capo dell'Ufficio navigazione.	—	Censura Multa Sospensione dallo stipendio fino a 10 giorni. Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a 10 giorni	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a 10 giorni	Capo del servizio
Capo del Riparto navigazione	—	—	Censura Multa	Capo dell'Ufficio navigazione

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO *N-bis*

Tabella relativa alla competenza disciplinare per le mancanze commesse dal personale esecutivo e punibili con la censura, la multa e la sospensiane dal grado con privazione dello stipendio fino a 10 giorni

Provvedimenti disciplinari a carico del personale esecutivo addetto al servizio delle navi traghetto

Superiori e Autorità che possono infliggere punizioni di cui all'art. 103 del R. P.	Punizioni che possono essere inflitte	Superiori e Autorità che decidono sui ricorsi di cui all'art. 104 del R. P.
Capo dell'Ufficio navigazione	Censura Multa Sospensione dal grado con privazione dello stipendio fino a 10 giorni	Capo del Servizio
Capo del Riparto navigazione	Censura Multa	Capo dell'Ufficio navigazione
Comandante di nave in servizio fuori dello Stretto	Censura Multa	Capo dell'Ufficio navigazione

PERSONALE AVVENTIZIO

La presente tabella è applicabile anche al personale avventizio per le mancanze previste dagli articoli 89 e 90 del presente regolamento del personale.

Per le altre mancanze le punizioni sono inflitte dal capo dell'Ufficio navigazione o dal capo del Servizio centrale, ed i relativi ricorsi sono di competenza rispettivamente del capo del Servizio e del direttore generale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

ALLEGATO n. 4-*bis*

Quadro di equiparazione

Personale addetto al servizio delle navi traghetto

Vecchia tabella R. D. L. dell'11 ottobre 1926, n. 1803 — QUALIFICA	N. del grado	Nuova tabella — QUALIFICA
Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe	5	Comandante di 1ª classe Capo macchinista di 1ª classe
Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe	6	Comandante di 2ª classe Capo macchinista di 2ª classe
Ufficiale di 1ª classe Macchinista di 1ª classe	7	Ufficiale navale di 1ª classe Ufficiale macchinista di 1ª classe
Ufficiale di 2ª classe Macchinista di 2ª classe	8	Ufficiale navale di 2ª classe Ufficiale macchinista di 2ª classe
Ufficiale di 3ª classe Macchinista di 3ª classe	9	Ufficiale navale di 3ª classe Ufficiale macchinista di 3ª classe
…… …… ……	11	Primo nostromo Capo fuochista motorista Capo elettricista
Nostromo Capo fuochista …… Elettricista di 1ª classe	12	Secondo nostromo …… Fuochista motorista di 1ª classe Elettricista di 1ª classe
…… Elettricista di 2ª classe ……	13	Fuochista motorista Elettricista Carpentiere di 1ª classe
…… Fuochista ……	14	Marinaio scelto Fuochista Carpentiere
Marinaio Carbonaio	15	Marinaio Carbonaio

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
BENNI

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti di fondi vari (proprietà Boffi-Mecheri) in Agro Pontino.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione 9 aprile 1937-XV, con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato col R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale combattenti, che i terreni qui appresso indicati — perchè soggetti ad obblighi di bonifica ed altresì suscettibili di importanti trasformazioni fondiarie — possono essere trasferiti al patrimonio dell'Opera.

1. Terreni siti nel territorio del comune di Sezze Romano in sinistra della via Appia, tra le migliarie 47 e 49 e tra i canali Schiazza e Selcella.

Sono divisi in due accorpamenti: uno si trova tra le migliarie 47 e 48 e l'altro tra le migliarie 48 e 49. Sono di pertinenza in catasto del comm. Boffi Pericle fu Ernesto. Il primo accorpamento confina: *a)* con la via del Casale Zaccheo; *b)* con la proprietà Mecheri; *c)* con il canale Schiazza; *d)* con la tenuta « Latina » di proprietà Di Stefano ora Opera nazionale per i combattenti.

L'estensione di questo accorpamento è di circa ettari sette. Il secondo accorpamento confina: *a)* con proprietà Di Stefano (ora Opera nazionale combattenti); *b)* con la migliaria 49, *c)* con la proprietà di Boffi Antonio. L'estensione di questo secondo accorpamento è di circa Ha 30.

I terreni sopraindicati sono riportati nel vigente catasto rustico del comune di Sezze Romano alla partita n. 4257, in testa alla Ditta Boffi Pericle fu Ernesto, con i seguenti dati: foglio di mappa n. 113, particella 5, foglio di mappa n. 114 particella 4-*c*, per la superficie di ettari 36.91.20 e con la rendita imponibile di L. 5721,26.

2. Fondo sito nel territorio del comune di Sezze Romano, in sinistra della via Appia, tra i canali Schiazza e Selcella e tra le migliarie 48 e 49. È di pertinenza come in catasto, del sig. Boffi Antonio fu Ernesto ed ha l'estensione di circa Ha 16. Detto fondo confina con la migliaria 48, con la proprietà di Boffi Pericle e con la proprietà già Di Stefano, ora dell'Opera nazionale combattenti.

È riportato nel vigente catasto rustico del comune di Sezze Romano, alla partita n. 4273, in testa alla ditta Boffi Antonio fu Ernesto, con i seguenti dati: foglio di mappa 114 - particella 4-*b* - per la superficie di Ha 15.33.00 e con la rendita imponibile di L. 2376,10.

3. Fondo sito nel territorio del comune di Sezze Romano, in sinistra della via Appia, tra le migliarie 47 e 48 e tra i canali Schiazza e Selcella. È di pertinenza degli eredi della signora Saccomanni Anna fu Francesco ved. Boffi ed ha la estensione di Ha 37 circa.

Detto fondo confina con la proprietà di Boffi Carlo e Leonardo fu Giuseppe e di Iucci Sergio fu Tommaso, con la strada del casale Zaccheo e con la proprietà già Di Stefano, ora Opera nazionale per i combattenti. È riportato nel vigente catasto del comune di Sezze Romano, alla partita n. 6305 in testa alla ditta Boffi Gabriella per 5/12, Guglielmo per 3/12, Pericle, Amalia, Gaetano e Antonio per 4/12, fratelli e sorelle fu Ernesto, con i seguenti dati: foglio di mappa n. 112, particelle 5, 7, 13, 14, 15, 16, 18 per la superficie complessiva di ettari 37.58,00 e con la rendita imponibile di L. 5647,01 alla partita n. 4053 del catasto fabbricati dello stesso Comune in testa alla predetta Ditta al foglio di mappa 112 - sezione XII, particella n. 17 (217) Casale Boffi, piani 2, vani otto, col reddito imponibile di L. 60.

4. Fondo sito in territorio del comune di Sezze Romano, in sinistra della via Appia tra i canali Schiazza e Selcella e tra le migliarie 47 e 48. È di pertinenza, come in catasto del sig. avv. Mecheri Gioacchino fu Francesco ed ha la estensione di circa ettari 10.

Detto fondo confina con la strada del casale Zaccheo, con la proprietà già Di Stefano, ora Opera nazionale per i combattenti, con la proprietà di Boffi Pericle e con il canale Schiazza.

È riportato nel vigente catasto del comune di Sezze Romano alla partita n. 4272 in testa alla ditta Mecheri Gioacchino fu Francesco con i seguenti dati: foglio di mappa n. 113, particelle 6, 7, 8, 9 per la superficie complessiva di ettari 9.83.00 e con la rendita imponibile di L. 1433,58.

Veduta l'istanza 9 agosto 1937-XV dell'Opera anzidetta, intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione culturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il regolamento legislativo sopracitato ed il R. decreto-legge 23 gennaio 1933-XI, n. 15;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi rustici sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

È ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, che dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti le seguenti somme, rispettivamente da essa offerte come indennità e non accettate dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo, a norma del citato regolamento legislativo:

L. 50.000 (cinquantamila) per i terreni descritti al n. 1; intestati al sig. Boffi Pericle fu Ernesto, L. 21.000 (ventunomila) per i terreni descritti al n. 2, intestati a Boffi Antonio fu Ernesto; L. 55.000 (cinquantacinquemila) per i terreni descritti al n. 3, intestati a Boffi Gabriella, Guglielmo, Pericle, Amalia, Gaetano e Antonio, fratelli e sorelle, fu Ernesto; L. 13.000 (tredicimila) per i terreni descritti al n. 4, intestati a Mecheri Gioacchino fu Francesco.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1937 - Anno XV
Registro n. 9 Finanze, foglio n. 51. — D'ELIA.

(3358)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 settembre 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Mordano (Bologna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Mordano (Bologna);
Considerato che la situazione dell'azienda predetta rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Mordano (Bologna) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3307)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 16 settembre 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Banca agricola « La Nebrodese » di Castelbuono (Palermo).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola « La Nebrodese » di Castelbuono (Palermo);
Considerato che la situazione del predetto Ente rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Banca agricola « La Nebrodese » di Castelbuono (Palermo) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3309)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 192

Media dei cambi e dei titoli
del 24 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,05
Francia (Franco)	65 —
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,69
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,43
Danimarca (Corona)	4,1985
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,726
Olanda (Fiorino)	10,49
Polonia (Zloty)	358,85
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,849
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,25
Id. 3,50% (1902)	71,725
Id. 3,00% (Lordo)	52,675
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,30
Rendita 5% (1935)	93,625
Obbligazioni Venezie 3,50%	88,975
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,25
Id. id. 5% - Id. 1941	102,775
Id. id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,45
Id. id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,35
Id. id. 5% - Id. 1944	98,20

MINISTERO DELLE FINANZE

Errata-corrige.

Nel decreto del Capo del Governo 2 settembre 1937-XV, che approva le nuove tabelle dei valori ufficiali per i prodotti compresi nelle voci 658, 661 e 767 della tariffa dei dazi doganali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 settembre 1937-XV, n. 224, l'allegato *D* dovrà essere rettificato come segue:
Voce 767 (in luogo di 667); *colchicina e suoi sali*... 18.000 (in luogo di 18.500), come risulta dall'originale decreto.

(3362)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per conversione di certificati di rendita del consolidato 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 20.

E' stata chiesta la conversione in prestito redimibile 3,50 per cento (1934) ed il successivo tramutamento in titoli al portatore dei certificati di rendita Consolidato 5 per cento n. 77414 - 77415 rispettivamente di L. 100 e di L. 50 di rendita annua, entrambi intestati a Gatto Gregorio di Domenico, domiciliato a Thomas W. Va. (U. S. A).

Poichè detti certificati di consolidato 5 per cento sono stati prodotti mancanti di più della metà del mezzo foglio di compartimenti semestrali (3ª e 4ª pagina del titolo), si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano state notificate opposizioni, si provvederà alle richieste operazioni ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

Roma, addì 23 settembre 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3364)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco n. 4.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4 mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 %	761661	735 —	Sioli-Legnani Stefano detto Steno fu Carlo, dom. in Milano. Con usufrutto a Fumagalli *Stella* fu Gaetano, dom. ad Inverigo.	Sioli-Legnani Stefano detto Steno fu Carlo dom. in Milano. Con usufrutto a Fumagalli *Angela-Stella*, come contro.
Rend. 3,50 %	324109	199,50	Fantinel *Giacomo* fu Gottardo, minore, sotto la p. p. della madre Ceccato Giovanna fu Eugenio ved. Fantinel dom. in Albia (U.S.A).	Fantinel *Eugenio* fu Gottardo, ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	774127	168 —	Valli Giovannina fu *Carlo-Mansueto*, moglie di Gaitarossa Antonio, dom. a Verona. Vincolata per dote.	Valli Giovannina fu *Mansueto* ecc., come contro.
Rend. 3,50 %	349664	304,50	*Muciaccio Saverio* fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Carbone Marianna di Giuseppe, ved. *Muciaccio* dom. a Trani (Bari).	*Muciaccia Saveria* fu Giovanni, minore, sotto la p. p. della madre Carbone Marianna di Giuseppe, vedova *Muciaccia*, dom. a Trani (Bari).
Id.	58714	56 —	Castore *Sellina* di Secondo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a S. Pietro Val Lemina (Torino).	Castore *Celina-Delfina* di Secondo ecc. come contro.
Cons. 3,50 %	482786	108,50	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito* dom. a Laurino (Salerno). Ipotecata a favore dello Stato per cauzione dovuta da Zacconi *Clito*.	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio* dom. a Laurino (Salerno). Ipotecata a favore dello Stato per cauzione dovuta da Zacconi *Clilio*.
Id.	620897	70 —	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito* dom. a Lagonegro (Potenza). Ipotecata come sopra.	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio*, ecc. come contro.
Rend. 3,50 %	38635 57281	17,50 108,50	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clito* fu Raniero dom. in Aquila. Ipotecata per cauzione dovuta da Zacconi *Clito*.	Azzariti Francesca fu Domenico, moglie di Zacconi *Clilio* fu Raniero dom. in Aquila. Ipotecata per cauzione dovuta da Zacconi *Clilio*.
Id.	57280	455 —	Zacconi Maria di *Clito*, nubile, dom. in Aquila. Ipotecata per cauzione dovuta a Zacconi *Clito*	Zacconi Maria di *Clilio*, nubile, dom. in Aquila. Ipotecata per cauzione dovuta a Zacconi *Clilio*.
Id.	241557	980 —	Podenzana-Bonvino Carlo fu Silvio, dom. a Genova. Con usufr. a Boccardi *Marcella* fu Carlo ved. di Podenzana-Bonvino Silvio, domiciliata a Genova.	Podenzana-Bonvino Carlo fu Silvio, dom. a Genova Con usufr. a Boccardi *Irene-Giacomina-Marcella*, ecc. come contro.
Id.	241558	980 —	Podenzana-Bonvino Marcella fu Silvio dom. a Genova. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	241559	490 —	Podenzana-Bonvino Luigia fu Silvio, dom. a Genova. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	241560	490 —	Podenzana-Bonvino Maria-Luigia, Silvia e Francesco di Carlo, minori, sotto la p. p. del padre, dom. a Genova. Con usufr. come sopra.	Come contro, con usufr. come sopra.
Id.	405744	126 —	Amato Francesco di *Diomede*, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Irsina (Matera).	Amato Francesco di *Mauro-Diomede*, ecc., come contro.
Id.	314833	990,50	*Berger Paolo fu Pietro*, dom. a Torino. Con ipoteca a favore dell'O. P. Barolo di Torino.	*Berger-Toniet Pietro-Paolo di Giovanni-Pietro*, dom. a Torino, ecc. come contro.
Id.	375852	84 —	*Berger Paolo fu Pietro* dom. a Venaria Reale (Torino). Con ipoteca a favore dell'O. P. Barolo di Torino.	*Berget-Toniet Pietro-Paolo di Giovanni-Pietro*, dom. a Venaria Reale (Torino). Con ipoteca come contro.

DEBITO 1	NUMERO d'iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Red. 3,50 %	370024	472,50	*Merenda Teresa* di Filippo, minore, sotto la p. p. del padre, dom. in Argnello (Cuneo).	*Marenda Celestina-Teresa* di Filippo ecc. come contro.
Id.	144466	147 —	Bianchi Bianca fu *Pasquale-Marzio*, moglie di Maggiore Giacomo. Con usufr. vit. a favore di Bianchi *Venturina* fu Luigi, ved. di Bianchi *Pasquale-Marzio*.	Bianchi Bianca fu *Mario-Pasquale*, moglie di Maggiore Giacomo. Con usufr. vit. a favore di Bianchi *Bonaventura* fu Luigi, vedova di Bianchi *Marzio-Pasquale*.
Id.	144465	147 —	Bianchi Bice o Beatrice fu *Pasquale-Marzio*, nubile. Con usufr. come la precedente.	Bianchi Bice o Beatrice fu *Marzio-Pasquale* nubile. Con usufr. come la precedente.
Rend. 5 %	46178	100 —	Caputo *Antonio* fu Francesco, minore, sotto la tutela del presidente protempore del Comitato Provinciale Pro Orfani di Guerra in Salerno.	Caputo *Antonia* fu Francesco ecc., come contro.
Red. 3,50 %	209996	350 —	Bocca Giuseppa di *Giovanni*, moglie di Cesa Luigi, dom. a Vigevano. Con usufr. vit. a favore di Bocca *Giovanni* fu Tommaso.	Bocca Giuseppa di *Angelo-Giovanni*, moglie di Cesa Luigi, dom. a Vigevano. Con usufr. vit. a favore di Bocca *Angelo-Giovanni* fu Tommaso.
Rend. 5 %	5419	100 —	Giambruno *Marianna* di Salvatore, nubile, domiciliata a Palermo. Con usufr. vit. a Giambruno Salvatore fu Francesco ed Alfano Caterina fu Gaetano, ved. di Giambruno Vincenzo dom. in Palermo.	Giambruno *Anna-Caterina-Rosalia-Marianna*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	271042	168 —	Leboffe *Nunzia* fu Giovanni-Giuseppe, minore, sotto la p. p. della madre Marcarelli Antonietta ved. Leboffe dom. a Napoli.	Leboffe *Annunziata* fu Giovanni-Giuseppe, minore, ecc. come contro.
Id.	349014 197586	87,50 10,50	Simonetta Gemma fu *Estero-Augusto*, minore, sotto la p. p. della madre Simonetta Luigia fu Ferdinando, ved. di Simonetta *Estero-Augusto* dom. a Pella (Novara).	Simonetta Gemma fu *Ester-Augusto*, minore, sotto la p. p. della madre Simonetta Luigia fu Ferdinando, ved. di Simonetta *Ester-Augusto*, dom. a Pella (Novara).
Id.	183887	59,50	*Di Marco* Luigi di Giuseppe, minore, sotto la p. p. del padre, dom. a S. Basile (Cosenza).	*De Marco* Luigi di Giuseppe, ecc. come contro.
Id.	382832	399 —	Schioppa *Antonietta* fu Giuseppe, moglie di *De Bonis* Alfredo dom. a Napoli.	Schioppa *Maria-Antonietta* fu Giuseppe, moglie di *Bonis* Alfredo dom. a Napoli.
Cons. 3,50 %	353916	245 —	Servetti *Francesco* fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo).	Servetti *Francesco-Antonio-Paolo* fu Giuseppe, dom. a Fossano (Cuneo).
Red. 3,50 %	371624	1.358,50	*Mirabelli Roberto fu Nicola, quale esecutore testamentario di Imbriani Poerio-Matteo-Renato fu Paolo Emilio, dom. a Napoli. Vincolato di usufr. vit. a favore di Scodnick Irene fu Francesco-Saverio, ved. di Imbriani Poerio-Matteo-Renato, dom. a Napoli.*	*Scodnick Irene fu Francesco-Saverio, ved. di Imbriani Poerio-Matteo-Renato, dom. a Napoli. Con vincolo di destinazione ai fini considerati nel testamento olografo* 9-7-1885 *di Poerio-Matteo-Renato Imbriani pubblicato in atti Pastena di Afragola con verbale* 11-12-1901.
Cons. 3,50 %	824588	52,50	La Terza *Biase* fu *Umberto-Gaetano detto Gaetano*, minore, sotto la p. p. della madre Cersosimo *Rosina-Maria* o *Maria* ved. La Terza dom. a Mormanno (Cosenza).	La Terza *Biasino* fu *Gaetano*, minore, sotto la p. p. della madre Cersosimo *Maria*, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	237572	17.500 —	Fumo Andrea-Luigi di Andrea, dom. a Roma. Con usufr. vit. a favore di Rossi Lucia di Giovanni in Fumo Andrea.	Fumo Andrea-Luigi di Andrea, *minore, sotto la p. p. del padre*, dom. in Roma. Con usufr. vit. come contro.
Cons. 3,50 %	162017 162108	175 — 175 —	Tichelli *Erminia* di Giuseppe-Maria, nubile, minore sotto la p. p. del padre dom. a Domodossola (Novara).	Tichelli *Rosa-Felicita* di Giuseppe-Maria ecc., come contro.
Red. 3,50 % Cons. 3,50 %	385789 822438	7.864,50 10.570 —	Savona Ignazio, Giovanna, *Luisa* e Vittoria fu Ignazio, minori, sotto la p. p. della madre Savona Maria-Agata di Emanuele, ved. di Savona Ignazio, dom. a Palermo.	Savona Ignazio, Giovanna, *Maria-Luisa* e Vittoria fu Ignazio, ecc. come contro.
Red. 3,50 %	386123	12.040 —	Savona Ignazio, *Giovanni*, *Luisa* e Vittoria fu Ignazio, minori ecc. come la precedente.	Savona Ignazio, *Giovanna*, *Maria-Luisa* e Vittoria fu Ignazio, minori ecc. come la precedente.

DEBITO	NUMERO d'iscrizione	AMMONTARE della rendita annua	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA
1	2	3	4	5
Red. 3,50 %	335405	346,50	*Valentini* Clelia di Raffaele, minore, sotto la p. p. del padre dom. a Montesano (Salerno).	*Volentini* Clelia di Raffaele, ecc. come contro.
Cons. 5 %	65383	10.000 —	Seminario Arcivescovile di Palermo. Con usufrutto vital. a Patti *Carolina* fu Francesco ved. di Landolina Filippo, dom. a Palermo.	Seminario Arcivescovile di Palermo. Con usufrutto vit. a Patti *Maria-Carolina* fu Francesco ved. di Landolina Filippo, dom. a Palermo.
Red. 3,50 %	329473	61.225,50	Opera Pia Laicale Ospizio e Scuole di S. Giovanni in Valle di Andorno (Novara). Con usufrutto vit. a Defilippi *Luigia* fu *Giovanni* ved. di Bosazza Giovanni.	Opera Pia Laicale Ospizio e Scuole di S. Giovanni in Valle di Andorno (Novara). Con usufrutto vit. a Defilippi *Maria-Aloysia* fu *Giovan-Battista* ved. di Bosazza Giovanni.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 23 agosto 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(3012)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Mordano (Bologna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Mordano (Bologna) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Arturo Cuboni è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione della Cassa rurale di Mordano (Bologna) ed i signori avv. Enrico Ghezzi, prof. dott. Carlo Pirani e dott. Argeo Santucci sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3308)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Banca agricola «La Nebrodese» di Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Banca agricola «La Nebrodese» di Castelbuono (Palermo) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Salvatore Ponte di Paolo è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione della Banca agricola «La Nebrodese» di Castelbuono (Palermo) ed i signori rag. Francesco Redanò fu Francesco, cav. prof. Mario Mitra fu Vincenzo e cav. Rosario Vizzini, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV numero 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3310)

Costituzione presso la Banca Nazionale del Lavoro della Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, riguardante la costituzione ed il funzionamento di un Ente per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Ritenuto che, a norma dell'art. 1 del citato R. decreto-legge 12 agosto 1937, n. 1561, occorre designare l'Istituto di credito di diritto pubblico presso il quale dovrà costituirsi l'Ente predetto in Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico;

Sentito il Comitato dei Ministri;

Decreta:

La Sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1561, sarà costituita presso la Banca Nazionale del Lavoro, Istituto di credito di diritto pubblico con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3365)

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria di merito del concorso per esami a 27 posti di elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale elettrotecnico delle imposte di produzione, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli Uffici dipendenti dal Ministero delle finanze e per l'ordinamento degli Uffici direttivi finanziari;
Visto il decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV, col quale venne indetto un concorso per esami a 27 posti di elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale elettrotecnico delle imposte di produzione;
Visto il decreto Ministeriale 2 novembre 1936-XV, col quale venne nominata la Commissione di detto concorso;
Visto il decreto Ministeriale 25 novembre 1937-XV col quale vennero fissati i giorni in cui dovevano aver luogo gli esami scritti del concorso di che trattasi;
Visti gli atti della anzidetta commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;
Vista la graduatoria di merito formata dalla suddetta Commissione esaminatrice;

Determina:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice in seguito al risultato del concorso per esami a 27 posti di elettrotecnico aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale elettrotecnico delle imposte di produzione, indetto con decreto Ministeriale 20 ottobre 1936-XIV:

COGNOME E NOME	Media delle prove scritte	Media della prova orale	Somma dei voti
1. Manfredonia Ernesto	9	7.400	16.400
2. Bellino Francesco	8.125	7	15.125
3. Scognamiglio Biagio	8.375	6.700	15.075
4. Pazienza Felice	7.750	7.125	14.875
5. Miranda Vincenzo	8 500	6.250	14.750
6. Zanghi Paolo	8	6.725	14.725
7. Le Cause Natale	7.500	7.200	14.700
8. Dicursi Armando	8.125	6.250	14.375
9. Bortone Pietro	7.750	6.620	14.370
10. Monaco Giuseppe	7.725	6.625	14.350
11. Marra Raffaele	8	6	14
12. Giannella Savino	7.625	6.125	13.750
13. Caputi Igino	7.500	6.130	13.630
14. Coco Giovanni	7.625	6	13.625
15. Calamea Pietro	7.250	6.275	13.525
16. Di Lorenzo Antonio	7	6.500	13.500
17. Manni Pietro	7.200	6.125	13.325

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Manfredonia Ernesto.
2. Bellino Francesco.
3. Scognamiglio Biagio.
4. Pazienza Felice.
5. Miranda Vincenzo.
6. Zanghi Paolo.
7. Le Cause Natale.
8. Dicursi Armando.
9. Bortone Pietro.
10. Monaco Giuseppe.
11. Marra Raffaele.
12. Giannella Savino.
13. Caputi Igino.
14. Coco Giovanni.
15. Calamea Pietro.
16. Di Lorenzo Antonio.
17. Manni Pietro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: Di Revel.

(3356)

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Graduatoria generale del concorso a 7 posti di ispettore aggiunto nel ruolo dell'Amministrazione centrale.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1936-XV, col quale venne indetto un concorso per esame a sette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;
Vista la graduatoria generale di merito del concorso formata dalla Commissione esaminatrice nominata con decreto Ministeriale del 10 marzo 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la seguente graduatoria generale del concorso per esami a sette posti di ispettore aggiunto in prova nel ruolo dell'Amministrazione centrale del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute:

1. Spataro Giuseppe con punti 17,10 su 20
2. Forte Guido » 17 — su 20
3. Sassu Michele » 16,30 su 20
4. Bagnardi Vincenzo » 16,25 su 20
5. Martellotta Davide » 16,10 su 20
6. De Donato Gaetano » 16 — su 20
7. Nicoletti Giuseppe » 15,50 su 20
8. Forte Paolo » 15,40 su 20
9. Ciancio Vincenzo » 15,30 su 20
10. Comini Alfredo » 15,25 su 20
11. Conti Vincenzo » 15 — su 20
12. Magalotti Sergio » 14,90 su 20
13. De Leo Alfonso » 14,65 su 20
14. Di Giovanni Vito » 14,25 su 20
15. Salvo Giuseppe » 14 — su 20

Art. 2.

Sono dichiarati vincitori del concorso predetto, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Spataro Giuseppe.
2. Forte Guido.
3. Sassu Michele.
4. Bagnardi Vincenzo.
5. Martellotta Davide
6. De Donato Gaetano.
7. Nicoletti Giuseppe.

Art. 3.

Sono dichiarati idonei, nell'ordine seguente, i candidati:

1. Forte Paolo.
2. Ciancio Vincenzo.
3. Comini Alfredo.
4. Conti Vincenzo.
5. Magalotti Sergio.
6. De Leo Alfonso.
7. Di Giovanni Vito.
8. Salvo Giuseppe.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 luglio 1937 - Anno XV

p. *Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato:*
Guarneri.

(3357)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.